

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 02/E/130110

San Fior, lì 10/01/2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **L. 11/12/2012, n. 224 – Nuove disposizioni in materia di “autoriparazione”.**

L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, distingueva, l'**attività di autoriparazione** nelle attività di:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista.

L'art. 1 della L. 11-12-2012 n. 224, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2012, n. 297, **in vigore dal 5 gennaio 2013** ha modificato la suddetta classificazione come segue:

- a) **meccatronica** (sostituisce, accorpandole, le attività meccanica e motoristica ed elettrauto);
- b) carrozzeria;
- c) gommista.

L'art. 3 della citata L. n. 224/2012, ha previsto inoltre quanto segue:

1. le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e **sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;**
2. le imprese che, alla data **del 5 gennaio 2013**, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e **sono abilitate ad una sola delle due attività** (meccanica e motoristica o elettrauto), **possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi** alla medesima data.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Tuttavia, verificandosi l'ipotesi di cui sub 2., entro il termine del 5 gennaio 2018, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese (c.d. "responsabile tecnico"), qualora non siano in possesso di **almeno uno** dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni (tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale diverso da quelli di cui al punto successivo);
- avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea;

devono frequentare con esito positivo un corso professionale regionale teorico-pratico di qualificazione, **limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta.**

Qualora, sempre nell'ipotesi di cui sub 2., la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto **cinquantacinque anni** alla data del 5 gennaio 2013, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il **conseguimento della pensione di vecchiaia.**

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La segreteria